|  |  |
| --- | --- |
| **Articolo 11**  12. Per tutti i membri del Collegio Sindacale è previsto un compenso, fisso, annuale di €.3.000,00. Al Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco suo delegato, inoltre, compete, ogni volta che partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, un gettone di €.150,00. | **Articolo 11**  **12. Per ogni componente del Collegio Sindacale è previsto un compenso fisso, annuale di €.3.000,00 ed un gettone di presenza pari ad € 150,00 per la partecipazione ad ogni riunione di C.d.A..** |
| **Articolo 6**  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri eletti tra gli iscritti. | **Articolo 6**  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri eletti tra gli iscritti**, in attività di servizio ed in quiescenza, di cui al precedente art. 3, con esclusione pertanto dei titolari di pensione indiretta o di reversibilità** |
| **Articolo 7**  o) individua l’eventuale società di revisione contabile; | **Articolo 7**  o) individua l’eventuale società di revisione **incaricata della certificazione del bilancio;** |
| **Articolo 10** | **Articolo 10**  **8. Al Responsabile del Fondo compete un’indennità di carica mensile analoga a quella tempo per tempo spettante al Presidente a norma del precedente articolo 5, comma 5.** |
| **Articolo 11**  5. In particolare i Sindaci debbono:  b) controllare le scritture contabili;  c) compiere ispezioni e riscontri di cassa;  d) esaminare i bilanci annuali del Fondo sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.  17. Detti compensi vengono ragguagliati annualmente in base all’indice Istat di rivalutazione monetaria. Ai componenti del Collegio spetta altresì il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni. | **Articolo 11**  5. In particolare i Sindaci debbono:  b) controllare le scritture contabili;  **c) effettuare la revisione legale dei conti**  **d)** compiere ispezioni e riscontri di cassa;  **e)** esaminare i bilanci annuali del Fondo sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.  **Comma abrogato**  **Per effetto dell’abrogazione del comma 17, i successivi commi 18, 19, 20, 21 e 22 diventano rispettivamente comma : 17, 18, 19, 20 e 21.** |
| **Articolo 17**  1. Scopo specifico della Sezione A è di garantire agli iscritti di cui all’art. 2 comma 3, lettere a) e d) l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, in conformità con il principio di capitalizzazione individuale. | **Articolo 17**  1.Scopo specifico della Sezione A è di garantire agli iscritti di cui all’art. 2 comma **4**, lettere a) e d) l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, in conformità con il principio di capitalizzazione individuale. |
| **Articolo 18**  2. L’importo della posizione individuale di ogni iscritto alla Sezione A è rappresentato dal  valore spettante ai sensi del citato progetto di riforma al netto dell’eventuale residuo debito per prestito contratto con il Fondo. | **Articolo 18**  2. L’importo della posizione individuale di ogni iscritto alla Sezione A è rappresentato dal valore spettante ai sensi del citato progetto di riforma**, il cui accredito, in caso di dismissione parziale del patrimonio immobiliare, potrà realizzarsi in termini di progressività a norma del successivo articolo 39.** |
| **Articolo 19**  1. Per la gestione del patrimonio della Sezione A il Fondo può stipulare convenzioni con i soggetti gestori a ciò abilitati dalla legge, scelti in base ad elementi di solidità, affidabilità e andamento dei rendimenti in rapporto alle tipologie di investimento. | **Articolo 19**  1. Per la gestione del patrimonio della Sezione A il Fondo può stipulare convenzioni con i soggetti gestori a ciò abilitati dalla legge scelti, in base ad elementi di solidità, affidabilità e andamento dei rendimenti in rapporto alle tipologie di investimento**, in conformità alle disposizioni di Legge tempo per tempo vigenti ed in ossequio alle indicazioni emanate dalla COVIP.** |
| **Articolo 20**  4. Ogni altra disponibilità, determinata e ripartita ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Progetto di Riforma, è riservata unicamente ai destinatari del richiamato Progetto. | **Articolo 20**  4. Ogni altra disponibilità, determinata e ripartita ai sensi dell’articolo **12, comma 2 e comma 3, del Progetto di Riforma, è riservata unicamente ai destinatari del richiamato Progetto.** |
| **Articolo 22** | **Articolo 22**  **7. L’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari esercitato da parte di soggetti destinatari del Progetto di Riforma, per i quali all’atto della richiesta non risulti completato l’accredito della posizione individuale spettante a norma del richiamato Progetto non determina il venir meno della qualifica di iscritto, la quale viene mantenuta sino al completamento del piano di riparto delle risorse del Fondo con conseguente diritto ad importi residui eventualmente spettanti.** |
| **Articolo 37**  1. Gli iscritti al Fondo che intendano optare per il regime disciplinato dalla Sezione A devono manifestare tale volontà in occasione del Referendum indetto per l’approvazione del Progetto e del presente Statuto.  2. L’esercizio dell’opzione di cui al comma che precede è irrevocabile.  3. Per coloro che optino per il regime disciplinato dalla Sezione A è costituita una posizione individuale iniziale, corrispondente alla quota del patrimonio della Sezione B del Fondo di pertinenza di ciascun iscritto determinata a norma del Progetto.  4. All’atto del passaggio alla Sezione A ovvero entro sei mesi dall’esercizio dell’inerente opzione, ogni iscritto può accedere alla riscossione della posizione individuale attribuitagli nell’ambito della predetta Sezione. | **Articolo 37**   1. **I destinatari alla data dell’1/1/2008 delle previsioni contenute nel Progetto possono optare per il regime disciplinato dalla Sezione A manifestando tale volontà entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’adozione dell’atto deliberativo che dispone in ordine all’accredito di cui agli articoli 18 – comma 2 – e/o 39 del presente Statuto.**   2. L’esercizio dell’opzione **di adesione alla Sezione A** è irrevocabile**.**  **3. Per quanti abbiano optato per il regime disciplinato dalla Sezione A è costituita una posizione individuale iniziale, corrispondente alla quota del patrimonio della Sezione B del Fondo di pertinenza di ciascun avente diritto determinata a norma del Progetto.**  **4. Entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo quanti abbiano aderito alla Sezione A possono richiedere l’accesso alla riscossione della posizione individuale attribuita nell’ambito della predetta Sezione A, anche nei termini di progressività di cui al successivo art.39.**  **5. Le previsioni contenute nei titoli IV e V del presente Statuto e nell’art. 20 del Progetto di Riforma trovano applicazione anche nei confronti di coniugi di ex dipendenti che all’atto del referendum del 2008 erano titolari di pensione indiretta e/o di reversibilità.** |
| **Articolo 38**  3. Al fine di garantire la necessaria continuità ed il corretto andamento delle delicate procedure di trasformazione, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale rimane in carica fino all’avvio di tutte le conseguenti problematiche e, comunque, non oltre l’approvazione del bilancio 2010. | **Articolo 38**  **Comma abrogato** |
|  | **Articolo 39 (Norma transitoria)**  **1. In caso di dismissione parziale degli immobili di proprietà del Fondo il Consiglio di Amministrazione è tenuto prioritariamente ad allocare, a garanzia delle prestazioni facenti capo a quanti non hanno optato per la Sezione A e quindi iscritti alla Sezione B, risorse finanziarie corrispondenti alla somma delle riserve tecniche necessarie a garantire le prestazioni di tali iscritti, così come determinate annualmente in sede di Bilancio Tecnico, incrementate del 20%.**  **2. Salvo che per l’erogazione delle prestazioni di cui al comma precedente il Fondo non si sia avvalso di polizze con primarie Compagnie di Assicurazione, la riserva di cui al comma 1 dovrà essere sempre mantenuta in misura almeno pari al 120% della riserva matematica calcolata in sede di Bilancio Tecnico; a tale fine le dismissioni che verranno tempo per tempo realizzate saranno prioritariamente destinate a coprire l’eventuale differenza positiva fra la predetta riserva matematica e il saldo patrimoniale della Sezione B rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.**  **3. In caso di dismissione parziale degli immobili, si potrà procedere, nei termini di cui ai commi seguenti, all’accredito nelle rispettive posizioni individuali esclusivamente nel caso in cui, anche grazie al ricavato della predetta dismissione, si disponga di risorse liquide in misura tale da garantire :**   1. **l’accantonamento della riserva di garanzia di cui ai precedenti commi;** 2. **l’accantonamento pari all’onere stimato per la corresponsione delle pensioni “sostitutive” tuttavia in essere;** 3. **un ulteriore accantonamento del 15 % del ricavato della dismissione parziale, fino a concorrenza dell’importo di cui all’art. 19 del Progetto; gli importi accantonati a questo titolo dovranno essere inscritti in un apposita posta del bilancio che dia adeguata evidenza degli apporti, degli eventuali utilizzi e della relativa consistenza finale;** 4. **la corresponsione dei valori di cui alla lettera a) dell’articolo 6 del Progetto, al netto degli importi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 16 del Progetto;** 5. **la corresponsione almeno del 10 % della differenza tra le complessive dotazioni individuali di cui agli articoli 6, 7, 8 del Progetto, al netto degli importi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 16 del Progetto, ed i valori di cui alla precedente lettera d).**   **4. L’accredito sulle posizioni individuali avrà luogo prioritariamente in misura pari agli importi di cui alle lettere d) e e) del precedente comma 3. Una volta effettuata l’allocazione degli importi nelle rispettive posizioni individuali della Sezione A, il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal perfezionamento dell’atto di rinuncia alle prestazioni pensionistiche, secondo le modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione e fermo restando che qualora l’effettivo pagamento degli importi avvenga oltre il predetto termine, per cause non imputabili all’avente diritto e fatta eccezione per cause di forza maggiore sopravvenute, il Fondo corrisponderà gli interessi legali da computarsi a decorrere dal 61° giorno.**  **5. Ulteriori risorse liquide che dovessero rendersi disponibili anche grazie a successive fasi della dismissione parziale, verranno accreditate sulle posizioni individuali in misura percentuale, identica per tutti gli iscritti, pari alla differenza fra le complessive dotazioni individuali di cui agli articoli 6, 7, 8 del Progetto e quanto tempo per tempo già accreditato; ciò a condizione che con tali ulteriori risorse liquide sia garantito :**   * **gli accantonamenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3),** * **la corresponsione di almeno il 10 % della differenza fra le complessive dotazioni individuali di cui agli articoli 6, 7, 8 del Progetto e quanto tempo per tempo già accreditato.**   **Con la stessa metodologia verranno accreditate le eventuali disponibilità eccedenti di cui all’art. 12 del Progetto .**  **6. Gli accrediti ed i pagamenti di cui ai precedenti commi 4 e 5 devono comunque essere al netto degli importi indicati ai punti 2 e 3 dell’art. 16 del Progetto.** |